

Sentenza: 6/5/2010, n.167

Materia: politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 114 e 117 secondo comma lettere d), l), ed h) Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n.9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) articoli 2 comma 1 lettera h), 5 comma 1, 8 comma 6, 10, 15 comma 1, 18 commi 1 e 4

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 8 comma 6, 15 comma 1, 18 comma 4 della legge in oggetto;
non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'articolo 2 comma 1 lettera h), sull'articolo 5 comma 1, sugli articoli 10 e 18 comma 4

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni della legge del Friuli Venezia Giulia sopra indicate, assumendo che le stesse esorbitano dalla competenza legislativa residuale in materia di polizia locale amministrativa, attribuita dall'articolo 117 Cost., applicabile anche alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 10 della l. cost. 3/2001, e violano l'articolo 114 e 117, secondo comma lettere d), l) ed h) della Costituzione.

In particolare lo Stato impugna l'articolo 2 comma 1 lettera h) nella parte in cui stabilisce che la Regione promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere, per violazione della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, non potendo le Regioni concludere accordi con Stati o con enti territoriali di altri Stati in materia di politiche della sicurezza.

Secondo la Regione resistente, la censura in esame sarebbe inammissibile poiché la norma si limita a fissare un obiettivo politico programmatico senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi. La disposizione rientrerebbe pienamente quindi nell'ambito della competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale.

La Corte, richiama preliminarmente e in generale la propria giurisprudenza sul punto, nell'ambito della quale è stato più volte affermato che le regioni non sono titolari di competenza nell'ambito della materia ordine pubblico e sicurezza, relativa cioè *alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico*, ma rientrano invece fra i compiti di polizia amministrativa di competenza regionale le misure dirette ad evitare pregiudizi che possono essere arrecati a cose o persone nello svolgimento di attività relative a materie di competenza regionale, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Venendo alla disposizione in parola la Consulta giudica non fondata la questione, poiché la norma si limita a prevedere interventi promozionali nel settore delle politiche transfrontaliere senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altri Stati.

Viene poi impugnato l'articolo 5 comma 1 nella parte in cui prevede che la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine. Secondo il ricorrente tale norma esorbita dalla competenza regionale che non è titolare di alcun potere in materia di utilizzo delle associazioni di questo tipo.

La Regione Friuli anche in questo caso respinge la censura dello Stato, affermando che l'intervento regionale si limita a prevedere un mero sostegno economico alle convenzioni che gli enti locali dovessero stipulare con le associazioni citate.

La Corte accede alla tesi regionale e giudica infondata la questione, precisando che il sostegno e la promozione alla stipula delle convenzioni tra enti locali ed associazioni avviene, ai sensi della disposizione impugnata, senza disporre alcunché sull'organizzazione ed i modi di utilizzo delle associazioni d'arma e delle forze dell'ordine.

L'articolo 8 comma 6 è impugnato nella parte in cui stabilisce che la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento. La disposizione contrasterebbe, infatti, con quanto stabilito dal legislatore statale in materia di polizia municipale con la legge 65/1986, che definisce meramente ausiliarie le funzioni di pubblica sicurezza della polizia municipale, disciplinando non solo le modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale ma anche le forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza pubblica.

Secondo la difesa regionale tale norma non aggiungerebbe, invece, alcun compito alla polizia locale oltre a quelli già previsti dalla normativa statale né muterebbe il carattere ausiliario dei compiti già ad essa assegnati ma indicherebbe solo una loro modalità operativa di tali compiti.

La Corte giudica fondata la questione, essendo totalmente riservata allo Stato dall'art. 117 secondo comma lettera h) Cost. la competenza in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza e in ogni caso, l'articolo 118 terzo comma Cost. ha espressamente demandato *alla legge statale* la disciplina di eventuali forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.

L'articolo 10 è impugnato per violazione dell'articolo 114 Cost. poiché, secondo l'Avvocatura dello Stato, invaderebbe la sfera di competenza dei comuni, enti dotati di propri statuti, nella parte in cui fissa i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale e detta una minuziosa disciplina del contingente numerico degli addetti al servizio, del tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale etc.

Secondo la Regione la censura sarebbe infondata poiché la disciplina regionale lascerebbe ampio margine all'autonomia dei comuni limitandosi a definire requisiti minimi in piena coerenza con l'articolo 4 comma 4 l.131/2003.

La Consulta condivide la tesi regionale e giudica la disposizione impugnata legittima costituzionalmente poiché l'articolo 114 Cost., nel prevedere che i comuni hanno propri statuti, non ne stabilisce i contenuti .

L'articolo 15 comma 1 prevede che gli agenti gli ispettori ed i commissari di polizia locale sono, rispettivamente, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Secondo lo Stato tale disposizione sarebbe lesiva della competenza statale in materia di giurisdizione penale.

Secondo la Regione resistente tale doglianza sarebbe infondata poiché la disposizione dovrebbe essere intesa non come attributiva della qualifica di appartenente alla polizia giudiziaria bensì come risolutiva di una situazione d'incertezza derivante dalla formulazione del citato articolo 5 della legge statale 65/1986 sulla polizia municipale.

La Corte giudica fondata la questione poiché la disposizione attribuisce agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nulla rilevando in proposito l'esistenza del citato articolo 5 della l.185/1986, che già riconosce ai primi tale qualifica poiché la questione che, in questo caso si pone è quella di stabilire il soggetto che abbia la competenza ad operare il riconoscimento, competenza riservata a leggi e regolamenti che possono essere esclusivamente di fonte statale, attenendo alla materia sicurezza pubblica.

E'infine impugnato l'articolo 18 ai sensi del quale la polizia locale è dotata di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale (comma 1) e che gli addetti alla stessa polizia espletano, muniti di armi, almeno i servizi di vigilanza e protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale, i servizi notturni e di pronto intervento (comma 4). Secondo lo Stato anche quest'ultime disposizioni invaderebbero la competenza esclusiva dello Stato, in materia di armi, munizioni ed esplosivi.

Secondo la Regione, la norma si limita, per quanto concerne il comma 1, a operare un mero rinvio alla normativa statale e a stabilire, al comma 4, quali servizi sono svolti dal personale armato conformemente alla disciplina dell'articolo 5 della più volte citata l.65/1986: non vi sarebbe quindi alcuna lesione delle competenze statali.

La Corte giudica non fondata la questione relativa al comma 1 dell'articolo 18 poiché si limita a rinviare a quanto stabilito dal legislatore statale. E' invece dichiarata costituzionalmente illegittima la norma di cui al comma 4 poiché interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi, invadendo la competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma lettera d) della Costituzione.